



**COMUNE DI NOALE**  
Provincia di Venezia

2582/05  
9-12-05  
24-12-05  
CITTA' DI NOALE

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 81 Del 17-11-05

**Oggetto: MODIFICA A REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA MERCATINOALE**

L'anno duemilacinque il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 19.30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Al momento della votazione risultano:

ZALUNARDO CARLO	P	PIGOZZO FEDERICO	P
SCOTTON ENRICO	P	CASOTTO MASSIMO	P
ANILE ANTONIO FABIANO	P	PETRETTA MARTINO	P
FELICE DOMENICO	P	DALLA VECCHIA PAOLO	P
ANDREOTTI PATRIZIA	P	CELEGHIN MICHELE	P
ATTOMBRI VITTORINO	P	MUFFATO ANDREA	P
DE MARCHI WALTER	P	GOBBATO LUCIANO	A
BETTINI FABRIZIO	P	MAINENTE MAURA	P
CAGNIN LINO	P	CERVESATO MICHELE	P
BOSCHIN DAVIDE	P	DAMIANI RENATO	A
SORATO LUIGINO	P		

ne risultano presenti n. 19 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza il Signor ZALUNARDO CARLO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor D'ALESSANDRO EMANUELLA.

Sono scrutatori i Signori:

ATTOMBRI VITTORINO  
CAGNIN LINO  
CERVESATO MICHELE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ZALUNARDO CARLO

Il Segretario  
F.to D'ALESSANDRO EMANUELLA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Noale, li 9 DIC. 2005



IL VICE SEGRETARIO  
Dott. Giacomo D'Ancona

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 114/1998;

Vista la legge regionale 06.04.2001, n.10;

Visto il DGR n.2956 del 09.11.2001;

Visto l'art.247 del R.D. 635/1940 di approvazione definitiva del TULPS;

Vista la legge n.1062 del 20.11.1971;

Visto il testo della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.38/1993 con la quale è stata istituita una mostra mercato dei Trovarobe, denominato MERCATINOALE, da effettuarsi ogni seconda domenica del mese, ad esclusione di aprile, luglio ed agosto, a partire da settembre 1993;

Visto il testo della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.9/2003 con la quale è stato deliberato il regolamento relativo al funzionamento della mostra mercato dei Trovarobe, denominato MERCATINOALE;

RAVVISATA la necessità di approvare delle modifiche al regolamento di riorganizzazione della manifestazione denominata "Mercatinoale", ai sensi dei sopracitati provvedimenti normativi ma soprattutto introducendo l'obbligo degli operatori di procedere al noleggio di un ombrellone al fine di migliorare l'allestimento della manifestazione;

VERIFICATA la bontà della proposta, sperimentata con onere a carico dell'Amministrazione comunale nel corso dei mercatini che si sono svolti nei mesi di novembre e di dicembre;

VISTO il verbale della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare e della Commissione Consiliare per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti e dello statuto riunitasi in data 15.11.2005;

UDITI gli interventi in merito all'argomento per i quali si rinvia al verbale n. 77 della discussione generale della presente seduta;

VISTO l'art.48, comma 1 del Decreto legislativo 267/2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 267/2000, allegati alla presente;

ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 267/2000;

IL SINDACO, su segnalazione di un consigliere, preso atto che la proposta ha due versioni da scegliere, considerato che la Commissione Consiliare competente si è espressa favorevolmente per la seconda versione e sentito il Consigliere Attombri, pone ai voti la proposta con la soluzione corrispondente alla seconda versione;

CON VOTI : favorevoli 19  
              contrari       nessuno  
              di astensione nessuno

espressi nelle forme di legge dai 19 consiglieri presenti e votanti, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

### **DELIBERA**

1. Di approvare il presente regolamento per lo svolgimento della manifestazione denominata "Mercatinoale" ( allegato a ) dando atto che esplicherà i propri effetti con la manifestazione che si terrà a partire dal mese di gennaio;
2. Di trasmettere il presente regolamento alla Regione Veneto – Dipartimento – Commercio per l'ottenimento del riconoscimento, disposto dall'art.7 della legge regionale 6 aprile 2001, n.10, a firma del dirigente della struttura regionale.

**Allegato A – Regolamento.**

**Allegato alla delibera di C.C.  
n. 81 del 18.11.2005**

*CITTA' DI NOALE  
PROVINCIA DI VENEZIA  
30033 Piazza Castello, 18  
Cod.Fisc. 82002870275  
P.IVA 01532450275*



*UFFICIO SEGRETERIA-COMMERCIO  
SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA  
Sede Municipale  
Fax 041/5897242  
☎ 041/5897255 – 5897211*

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO  
DELLA  
MOSTRA-MERCATO  
DI OGGETTI DI “ALTRI TEMPI”**

***“MERCATINOALE”***

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA-MERCATO DI OGGETTI DI “ALTRI TEMPI”**

## **ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO**

Con delibera N. 38 del Consiglio Comunale di Noale, esecutiva in data 21/07/1993, e' stata istituita una Mostra-Mercato dei Trovarobe denominata “MERCATINOALE” da effettuarsi ogni seconda domenica del mese, ad esclusione di aprile, luglio ed agosto, a partire dal mese di settembre 1993.

## **ARTICOLO 2 – SCOPO DELLA MOSTRA-MERCATO**

- a) la rassegna ha la finalità prevalente di promuovere l'immagine di Noale in vasto territorio per incentivare le sue attività commerciali, turistiche e culturali;
- b) l'esposizione è costituita esclusivamente di oggetti di buon livello qualitativo ed estetico volti a stimolare non solo la vendita, ma essere anche occasione di incontro, di studio, di ammirazione per gli estimatori d'arte, e più in generale per tutti i cultori di cose di “Altri tempi” e del Modernariato in genere.

## **ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DEL MERCATO**

Il presente regolamento disciplina un mercato definito ai sensi della lettera d) dell'art.7 della legge regionale 10 aprile 2001, n.10 – *mercatino dell'antiquariato e del collezionismo* – avente come specializzazione merceologica l'antiquariato, le cose vecchie, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione come oggetti decorati con la tecnica del decoupage, prodotti con la pasta di sale, ceramica, vetro, legno realizzati “come fai da te” da artigiani non professionisti.

Non sono ammessi capi d'abbigliamento calzature, pelletterie nuove ed usati.

A “MERCATINOALE” possono partecipare:

- gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ;
- gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale ( c.d. Hobbisti ) .

## **ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO**

“Mercatinoale” si svolge nella sede tradizionale di Piazza Castello.

La posizione nel Centro Storico di Noale, la spaziosità, nonché l'armonia architettonica, scandita dai portici e dalle Torri Medioevali, ne fa un contenitore di grande suggestione, assolutamente adatto a contenere e valorizzare la rassegna.

La distribuzione dei partecipanti in Piazza Castello avviene secondo le modalità di cui all'allegata planimetria che va a costituire parte integrante del presente provvedimento per un numero complessivo di 78 posteggi ( 39 destinati agli operatori commerciali e 39 agli operatori non commerciali c.d. hobbisti). In essa è chiaramente distinto lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato agli operatori professionali.

La superficie complessiva delle aree destinate alla Mostra Mercato è di mq. 2500; la superficie di ogni posteggio è di mt.3 x 4.

## **ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI.**

Gli spazi per la sistemazione dei banchi espositivi sono individuati con appositi cartelli e frecce semovibili, predisposti a cura del personale del Comune, tenendo conto del numero dei

richiedenti, delle loro esigenze di funzionalità, che devono essere compatibili con un buon livello estetico e con una agevole mobilità dei visitatori.

#### **ARTICOLO 6 – ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA.**

L'inizio della Mostra-Mercato sarà alle ore 8.00 e il termine non oltre le ore 20.00.

L'occupazione del posteggio potrà avvenire non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 8.30.

Il posteggio, se abbandonato prima dell'ora di chiusura per qualsiasi motivo, non potrà essere più rioccupato dallo stesso soggetto nella medesima giornata.

#### **ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI NON PROFESSIONALI HOBBISTI**

Gli operatori non professionale di cui all'art. 3 del presente regolamento partecipano al mercatino per un massimo di sei volte all'anno e nei loro confronti si applica la normativa regionale vigente.

L'operatore non professionale deve presentare idonea domanda di partecipazione almeno 30 gg prima della data richiesta per la prima partecipazione, allegando una copia del tesserino di riconoscimento rilasciato, su apposito stampato, dal Comune di residenza e contenente le generalità e la fotografia dell'operatore, nonché sei appositi spazi per la vidimazione.

Può presentare un'unica richiesta per l'intero anno, per un massimo di sei partecipazioni che vanno chiaramente individuate.

L'operatore non professionale quando partecipa ad un mercatino deve presentare di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intende porre in vendita; tale elenco deve essere timbrato dal Comune contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino.

L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore ai fini di eventuali controlli.

#### **ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI**

Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.3 della legge regionale 10 aprile 2001, n.10.

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in MERCATINOALE, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi, seguendo le priorità stabilite dal D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902, nella parte "esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni", in conformità a quanto stabilito all'art.9, comma 1, della L.R. 06.04.2001, n.10; Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio deve presentare istanza di bollo al Comune, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ( B.U.R. ).

#### **ARTICOLO 9 – USO DEI POSTEGGI DESTINATI AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI TEMPORANEAMENTE LIBERI**

L'assegnazione dei posteggi per gli operatori non professionali avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi disponibili. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio, verrà assegnato, nell'ordine al richiedente, con il minor numero di presenze nel mercatino nell'anno in corso; in subordine si procederà mediante sorteggio.

La graduatoria è disponibile ed è aggiornata dall'Ufficio Commercio.

I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del Mercatino .

La ripetuta partecipazione al Mercatino di Noale non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità.

## **ARTICOLO 10 – USO DEI POSTEGGI OPERATORI PROFESSIONALI TEMPORANEAMENTE LIBERI**

I posteggi per gli operatori professionali, temporaneamente non occupati dai titolari, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro le ore 8,30.

Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a comunicare al personale incaricato alla spunta i seguenti dati:

- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)

Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.

A partire dall'entrata in vigore della legge regionale, la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

## **ARTICOLO 11 – USO DEI POSTEGGI**

- a) Il titolare della concessione non può dare in uso ad altri il suo posteggio, a nessun titolo, neppure parzialmente e temporaneamente.  
E' pure vietato lo scambio dei posteggi fra concessionari, senza l'autorizzazione preventiva della Commissione Comunale di Vigilanza.
- b) In caso di assenza determinata da malattia od altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente, e comunque non oltre lo svolgimento di due Mostre-Mercato, documentata richiesta di conservazione del posteggio.
- c) L'operatore non professionale, ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.

## **ARTICOLO 12 – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI.**

L'autorizzazione può essere revocata secondo le modalità dell'art.5 della legge regionale 10 aprile 2001, n.10.

Al fine del conteggio delle presenze ed assenze degli operatori alle manifestazioni, non vengono considerate le assenze nelle giornate in cui visto le cattive condizioni meteorologiche, la manifestazione venga annullata.

La revoca della concessione potrà essere disposta dal Sindaco su proposta della Commissione Comunale di Vigilanza, al verificarsi dei seguenti fatti.

- a) esposizione e vendita di oggetti nuovi di artigianato contemporaneo;
- b) esposizione e vendita di merci per le quali sia stata accertata la provenienza illecita;
- c) esposizione e vendita di manufatti potenzialmente pericolosi (armi, esplosivi, ecc. ) e/o oggetti indecorosi che offendono la pubblica moralità.
- d) somministrazione di alimenti e bevande.

### **ARTICOLO 13 – CANONE DI POSTEGGIO**

**Per i servizi offerti dal Comune (concessione del posteggio, asporto rifiuti, pubblicità, ecc.) il canone di rimborso, per ogni presenza, è fissato in euro 15, che dovranno essere versato prima della partecipazione alla Mostra-Mercato sul conto corrente postale del Comune di Noale – Servizio Tesoreria (n.15419302)**

**La prova dell'avvenuto pagamento deve essere esibita alla mattina, prima del posizionamento, al comando di Polizia Municipale. Il canone di rimborso può anche essere versato nelle mani di dipendenti comunali appositamente incaricati dal Sindaco.**

**Il canone relativo alla concessione per l'intero anno a favore degli operatori professionali (9 mensilità) potrà essere versato anticipatamente usufruendo di uno sconto pari ad un versamento di una mensilità . ( totale 120 euro )**

**Il canone relativo alla concessione per 6 mercatini a favore degli operatori non professionali (6 mensilità) potrà essere versato anticipatamente usufruendo di uno sconto pari ad un versamento di una mensilità . ( totale 75 euro ) .**

**E' fatto altresì obbligo agli operatori di procedere nella giornata del mercatino al noleggio di idoneo ombrellone di copertura, dalla ditta incaricata della fornitura, dando atto che tale fornitura non potrà superare il costo max di euro 15.00 – 12.00**

### **ARTICOLO 14 – DI VENDITA OGGETTI PREZIOSI**

Per tutta la durata della Mostra-Mercato è fatto obbligo a quanti pongono in vendita oggetti preziosi di esporre, in luogo ben visibile al pubblico, la prescritta licenza del Questore.

All'atto della vendita l'oggetto dovrà essere corredato dall'apposita garanzia.

La vendita di opere di pittura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n.1062, è possibile solo ai soggetti in possesso dell'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.

### **ARTICOLO 15 – PREZZI DI VENDITA**

Gli operatori devono esporre in modo chiaro e ben visibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

Gli operatori non professionali non possono vendere beni del valore superiore a euro 258,23, o del valore fissato di anno in anno dalla Giunta Regionale.

### **ARTICOLO 16 – MEZZI DI TRASPORTO**

I mezzi di trasporto delle merci (vetture, furgoni, camion, ecc.) sosterranno sulla piazza il tempo strettamente necessario allo scarico e al ricarico delle stesse.

Durante la Mostra-Mercato detti mezzi saranno collocati nel parcheggio comunale dei mercati nuovi e/o nell'area Spalti Nord.

## **ARTICOLO 17 – COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA**

Il regolare funzionamento della Mostra-Mercato viene garantito da un'apposita Commissione nominata dal Sindaco, così composta:

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ▪ 1 Presidente              | Sindaco o suo delegato           |
| ▪ 1 Rappresentanti          | Pro Loco di Noale                |
| ▪ 1 rappresentante          | Associazione Comm.Noale          |
| ▪ 1 rappresentanti          | Espositori                       |
| ▪ 1 membro tecnico delegato | Capo Settore AAGG o suo delegato |

La Commissione potrà avvalersi dell'opera di esperti e/o di amatori individuati per i singoli settori e del personale del Comune appositamente incaricato.

I membri della Commissione, quando presenziano alla Mostra-Mercato, dovranno esibire un tesserino di riconoscimento, indicante l'appartenenza alla predetta Commissione.

## **ARTICOLO 18 – DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO.**

La Commissione dura in carica cinque anni ed è convocata con preavviso di almeno cinque giorni.

La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti, ed i relativi provvedimenti saranno presi a maggioranza dei presenti.

I verbali delle sedute saranno redatti da un funzionario comunale e custoditi a cura dell'Amministrazione Comunale.

## **ARTICOLO 19 – COMPITI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione esprime:

- a) parere consultivo sulle questioni relative all'organizzazione ed al funzionamento della Mostra-Mercato;
- b) collabora con gli organi di vigilanza preposti dal Comune e segnala al Sindaco i casi in cui vi è la necessità di revocare la concessione, indicati all'art.12;
- c) propone eventuali manifestazioni collaterali, collegate funzionalmente allo svolgimento della Mostra -Mercato.

## **ARTICOLO 20 – AFFIDAMENTO GESTIONE A TERZI**

Il Comune di Noale, ai sensi dell'art.9 della legge regionale 06.04.2001, può affidare la gestione di " MERCATINOALE" a soggetti privati o associazioni di categoria con le forme previste dall'art.113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni o integrazioni.

La convenzione disciplinerà i rapporti negoziali tra Comune e soggetto gestore, riportando in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore, l'impegno dello stesso al rispetto delle normative vigenti relative alla disciplina dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, le eventuali modalità di revoca, ivi compreso anche l'eventuale risarcimento del danno.

## **ARTICOLO 21 – SPOSTAMENTO DI MERCATINOALE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE**

Per motivi di pubblica utilità, quali ad esempio passaggio di mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità, temporanea indisponibilità dell'area, il trasferimento dei singoli posteggi è disposto dal responsabile del servizio competente nell'area già individuata degli Spalti Nord.

E possibile effettuare spostamenti temporanei del mercato, di parte di esso, allo scopo di sperimentare nuove collocazioni.

Tali spostamenti potranno essere effettuati, sentite le associazioni di categoria, con delibera di Giunta Comunale, che individua le aree di destinazione con rispetto delle dimensioni dei posteggi, i tempi della sperimentazione e gli obiettivi della stessa.

L'assegnazione dei posteggi “ sperimentali “ verrà effettuata con provvedimento del responsabile di servizio nel rispetto della graduatoria assegnatari.

## **ARTICOLO 22 – SANZIONI**

Fatte salve le disposizioni di cui all'art.10 per le sanzioni derivanti dall'inosservanza di leggi e regolamenti si fa rinvio alla materia amministrativa e penale vigente in materia.

**PARERE:** Favorev. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to D'ANCONA GIACOMO

**PARERE:** Favorev. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE,  
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI

Il Segretario Comunale  
F.to D'ANCONA GIACOMO

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione è affissa da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per la prescritta pubblicazione di 15 giorni.

Noale, li **9 DIC. 2005**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. D'ALESSANDRO EMANUELLA

---

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (D.Lgs.267/2000, art.134, comma 4°);

viene comunicata al Prefetto;

viene trasmessa al CO.RE.CO. di Venezia in data \_\_\_\_\_.

La presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_ :

essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (D.Lgs.267/2000, art.134, comma 3);

essendo pervenuta al CO.RE.CO. di Venezia in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ ed essendo trascorsi 30 giorni da tale data senza che siano stati comunicati provvedimenti di annullamento di cui al D.Lgs.267/2000, art.134, comma 1;

essendo decorso completamente il termine di 30 giorni –D.Lgs.267/2000 – art.134– senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato provvedimento di annullamento a seguito della trasmissione, da parte del Comune, dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti del Comune stesso;

non avendo il CO.RE.CO. di Venezia riscontrato vizi di legittimità, come da certificato di esame relativo alla seduta del \_\_\_\_\_ atti n° \_\_\_\_\_ (D.Lgs.267/2000, art.134, comma 1)).

La presente deliberazione è stata **PARZIALMENTE ANNULLATA** dal CO.RE.CO. di Venezia con ordinanza relativa alla seduta del \_\_\_\_\_ atti n. \_\_\_\_\_.

La presente deliberazione è stata **ANNULLATA** dal CO.RE.CO. di Venezia con ordinanza relativa alla seduta del \_\_\_\_\_ atti n. \_\_\_\_\_.

Addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. D'ALESSANDRO EMANUELLA